

Accordi regionali per CIG in deroga.

Valle d'Aosta.

Accordo quadro per la concessione della Cassa integrazione in deroga, 27 marzo 2020.

campo di applicazione

Possono presentare domanda di **CIG in deroga i datori di lavoro del settore privato**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i liberi professionisti anche in forma associata, le cooperative e le società partecipate, comprese le società in house, le agenzie di stampa, i giornali on line, con **unità operative site sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta**, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

I datori di lavoro con **sede legale in Valle d'Aosta ma con unità operative e lavoratori in altre Regioni**, qualora queste ultime non abbiano previsto lo strumento della Cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori, possono, per gli stessi, presentare domanda di cassa integrazione in deroga.

destinatari

I beneficiari sono i **lavoratori dipendenti, alla data del 23 febbraio 2020**, del datore di lavoro richiedente la cassa integrazione in deroga.

Accedono alla cassa integrazione in deroga i **lavoratori subordinati con qualsiasi forma contrattuale**: operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, in misura proporzionale alle giornate lavorate secondo la media dei 3 mesi precedenti. Per i lavoratori a termine, l'intervento di CIG in deroga termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di proroga del contratto a termine in costanza di cassa integrazione in deroga, al dipendente non viene riconosciuto tale ammortizzatore per il periodo di lavoro prorogato. In particolare:

- se i contratti a tempo determinato sono stati prorogati dopo il 23 febbraio 2020, ma prima dell'attivazione della cassa integrazione in deroga da parte del datore di lavoro, i lavoratori continuano a percepire la cassa integrazione in deroga sino al termine del contratto prorogato;
- se i contratti a tempo determinato vengono trasformati a tempo indeterminato, indipendentemente dalla costanza o meno di cassa integrazione in deroga, i lavoratori accedono alla cassa integrazione in deroga;
- i lavoratori intermittenti possono accedere alla cassa integrazione in deroga nei limiti delle giornate di lavoro effettuate, come risultanti dalla media dei 3 mesi precedenti la data di richiesta;
- i lavoratori subordinati agricoli possono accedere alla cassa integrazione in deroga solo successivamente alla fruizione o in assenza di analoghi ammortizzatori sociali erogati da altri Fondi o Enti Previdenziali. Il trattamento di CIG in deroga, limitatamente al settore agricolo, per le giornate di

riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Fermo restando il limite stabilito dall'articolo 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, gli operai agricoli a tempo determinato accedono alla misura nei limiti delle giornate presunte di prestazione indicate nel modello UNILAV di assunzione.

I lavoratori in somministrazione, se non già coperti dal Fondo di solidarietà alternativo, possono accedere alla cassa integrazione in deroga indipendentemente dalla tipologia del datore di lavoro per cui prestano la loro opera.

Ai lavoratori beneficiari della cassa integrazione in deroga è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

condizioni

I datori di lavoro possono accedere alla CIG in deroga solo se non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro, di cui agli artt. 19, 20, 21 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, in coerenza con le specifiche disposizioni ministeriali e/o dell'Ente erogatore.

Possono accedere alla Cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che sono subentrati a seguito di un cambio di appalto o di trasferimento ex art. 2112 del Codice civile, successivo al 23 febbraio 2020, relativamente ai lavoratori per i quali è avvenuto il subentro.

I datori di lavoro domestico non possono accedere alla cassa integrazione in deroga.

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso al trattamento è onere del datore di lavoro, che ne dà attestazione, sotto la propria responsabilità, in fase di richiesta della cassa integrazione in deroga.

durata

La CIGD può essere richiesta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un **periodo massimo non superiore a 9 settimane.**

informative e accordi sindacali

Per le **aziende con più di 5 dipendenti**, è prevista l'informativa da inviare via PEC alle OO.SS. territoriali dello specifico settore ai fini dell'eventuale consultazione sindacale. L'informativa deve essere allegata alla domanda di cassa integrazione in deroga.

Laddove richiesto dalle organizzazioni sindacali, verrà espletato l'esame congiunto. Tale richiesta dovrà essere presentata entro le 72 ore dal recepimento dell'informativa, decorse le quali si considererà esperito. L'esito dell'esame congiunto si conclude con un verbale, che non deve essere allegato alla procedura.